- 3) Cixi Jiangnan Chemical Fiber, Cixi Santai Chemical Fiber, Cixi Sansheng Chemical Fiber, Jiangyin Changlong Chemical Fibre, NingBo Dafa Chemical Fiber, Xiake Color Spinning, Zhejiang Waysun Chemical Fiber et Zhejiang Anshun Pettechs Fibre sopporteranno le proprie spese nonché, in solido tra loro, quelle so-
- 4) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

stenute dal Consiglio dell'Unione europea.

IT

(1) GU C 55 del 7.3.2009.

Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013 — Total/ Commissione

(Causa T-548/08) (1)

(«Concorrenza — Intese — Mercato delle cere di paraffina — Mercato della paraffina molle — Decisione che rileva una violazione dell'articolo 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati — Diritti della difesa — Principio di legalità dei diritti e delle pene — Presunzione di innocenza — Imputabilità del comportamento illecito — Responsabilità di una società controllante per le violazioni delle regole di concorrenza commesse dalle sue controllate — Influenza determinante esercitata dalla società controllante — Presunzione in caso di detenzione di una partecipazione di quasi 100 %»)

(2013/C 313/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Total SA (Courbevoie, Francia) (rappresentanti: É. Morgan de Rivery e A. Noël-Baron, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e É. Gippini Fournier, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento della decisione C(2008) 5476 def., della Commissione, del 1º ottobre 2008, relativa a un procedimento di applicazione dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.181 — Cere per candele), nonché, in subordine, domanda di annullamento o di riduzione dell'ammenda.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- La Total SA sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Comunità europea

(1) GU C 44 del 21.2.2009.

Sentenza del Tribunale 13 settembre 2013 — Total Raffinage Marketing/Commissione

(Causa T-566/08) (1)

(«Concorrenza — Intese — Mercato delle cere di paraffina — Mercato della paraffina molle — Decisione che rileva una violazione dell'articolo 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati — Prova dell'esistenza dell'intesa — Nozione di infrazione unica e continuata — Durata dell'infrazione — Interruzione dell'infrazione — Orientamenti del 2006 per il calcolo dell'importo delle ammende — Parità di trattamento — Presunzione di innocenza — Imputabilità del comportamento illecito — Responsabilità di una società controllante per le violazioni delle regole di concorrenza commesse dalle sue controllate — Influenza determinante esercitata dalla società controllante — Presunzione in caso di detenzione di una partecipazione del 100 % — Proporzionalità — Metodo di arrotondamento — Competenza giurisdizionale estesa al merito»)

(2013/C 313/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Total Raffinage Marketing (Puteaux, Francia) (rappresentanti: A. Vandencasteele, C. Falmagne, C. Lemaire e S. Naudin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e A. Biolan, agenti, assistiti da N. Coutrelis, avvocato)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento della decisione C(2008) 5476 def., della Commissione, del 1º ottobre 2008, relativa a un procedimento di applicazione dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.181 — Cere per candele), nonché, in subordine, domanda di annullamento o di riduzione dell'ammenda.

Dispositivo

- 1) L'importo dell'ammenda inflitta a Total Raffinage Marketing all'articolo 2 della decisione C(2008) 5476 def., della Commissione, del 1º ottobre 2008, relativa a un procedimento di applicazione dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.181 Cere per candele), è fissato a EUR 125 459 842.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Total Raffinage Marketing sopporterà i nove decimi delle proprie spese e i nove decimi di quelle della Commissione europea. La Commissione sopporterà un decimo delle proprie spese e un decimo delle spese sostenute da Total Raffinage Marketing.

⁽¹⁾ GU C 55 del 7.3.2009.